



**CITTÀ DI VERCELLI  
SINDACO**

**ORDINANZA N. 466 del 27/12/2018**

**OGGETTO: PIANO D'INTERVENTO OPERATIVO CONTENENTE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DA ADOTTARSI PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DA ADOTTARSI IN CASO DI SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile;
- coerentemente il Decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE), all'art. 9 demanda alle Regioni e alle Province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento;
- in data 9 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;

- la regione Piemonte, con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con D.D. n. 463 del 31 ottobre 2017 ha dato attuazione agli impegni previsti nel “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” approvando:
  - i criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, le modalità di attivazione dei livelli e le relative misure temporanee da adottarsi;
  - le modalità comuni alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
  - le date di inizio e fine delle misure e l’indicazione delle Autorità competenti all’attuazione;
- le azioni individuate nel “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” rappresentano, secondo quanto previsto dalla sopraccitata D.G.R. di ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle Regioni che hanno sottoscritto l’Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall’Accordo stesso;

**CONSIDERATO** che:

- il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” introduce, a partire dalla stagione invernale 2018/2019, nuove misure strutturali che prevedono la limitazione all’utilizzo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, delle autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3” e l’estensione della limitazione di cui sopra alla categoria “Euro 4” a partire dall’1 ottobre 2020 e alla categoria “Euro 5” a partire dall’1 ottobre 2025;
- la Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 57-7628 del 28 settembre 2018 avente ad oggetto “Integrazione alla D.G.R. 42-5805 del 20 ottobre 2017, approvata in attuazione dell’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel bacino padano” ha inserito il Comune di Vercelli nell’elenco dei Comuni interessati dall’adozione dei provvedimenti contenuti nell’Accordo Padano;

**DATO ATTO** che l’art. 7 comma 1 lettere a) e b) del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. dispone che il Sindaco, con apposita Ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per motivi di salute pubblica o accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico;

**RITENUTO** che in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita Ordinanza al fine di ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera;

**VISTO** l'art. 50 del T.U.EE.LL.;

**VISTI** gli artt. 6 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.: Nuovo Codice della Strada;

**VISTA** la D.G.R: Piemonte n. 57-7628 del 28 settembre 2018 avente ad oggetto "Integrazione alla D.G.R. 42-5805 del 20 ottobre 2017, approvata in attuazione dell'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano";

## **ORDINA**

Di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

### **1. Limitazioni strutturali**

A partire dal giorno **9 gennaio 2019** sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

**1.1.** divieto di circolazione dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente (categoria M1) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 ed N3) con **omologazione inferiore a "Euro 1"** (Direttiva 91/441/CEE – Direttiva 93/59/CEE – Direttiva 91/542/CEE). Dall'1 ottobre 2019 il divieto è esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 ed N3) con **omologazione uguale a "Euro 1"** e dall'1 ottobre 2020 ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 ed N3) con **omologazione uguale a "Euro 2"**;

**1.2.** divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.30 alle ore 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 ed N3) con **omologazione uguale a "Euro 1" e "Euro 2"** (Direttiva 94/12/CE – Direttiva 96/69/CE – Direttiva 91/542/CEE);

**1.3.** divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 18.30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e nel solo periodo invernale (1 ottobre – 31 marzo) dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 ed N3) con **omologazione uguale a "Euro 3"** (Direttiva 98/69/CE – Direttiva 99/96/CE). Dall'1 ottobre 2020 il divieto è esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 ed N3) con **omologazione uguale a "Euro 4"**;

**1.4.** divieto di circolazione veicolare dalle ore 00:00 alle ore 24:00 nel solo periodo invernale (1 ottobre – 31 marzo) di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categorie L1, L2, L3, L4, L5, L6 ed L7) con **omologazione inferiore a “Euro 1”** (Direttiva 97/24/CE);

**1.5.** divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

**1.6.** obbligo di utilizzare, a partire dal 9 gennaio 2019, nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kw, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto da lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;

**1.7.** il divieto di combustione all’aperto del materiale vegetale di cui all’art. 182 comma 6-bis del D. L.vo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo, nel periodo compreso tra l’1 ottobre di ogni anno ed il 31 marzo dell’anno successivo;

## **2. Limitazioni temporanee**

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” e in conformità alla D.G.R. Piemonte n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi:

**2.1. Allerta di 1° Livello – colore “ARANCIO”**, attivata dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurata nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 4 giorni antecedenti:

2.1.1. divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 18:30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale a “Euro 4”;

2.1.2. divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 12:30 il sabato e nei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 ed N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a “Euro 1”, “Euro 2” ed “Euro 3”;

2.1.3. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’art. 290 comma 4 del D. L.vo n. 152/2006;

2.1.4. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo intrattenimento, ecc.) di combustioni all’aperto anche

relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182 comma 6-bis del D. L.vo n. 152/2006 rappresentate da piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

2.1.5. introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;

2.1.6. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. s) del Regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:

- iniezione superficiale (solchi aperti);
- iniezione profonda (solchi chiusi);
- sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
  - spandimento a raso in strisce;
  - spandimento con scarificazione;

2.1.7. potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

**2.2. Allerta di 2° Livello – colore “ROSSO”**, attivata dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurata nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1.:

2.2.1. divieto di circolazione veicolare dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 ed N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a “Euro 1”, “Euro 2” ed “Euro 3” dalle ore 8:30 alle ore 18:30 il sabato e nei giorni festivi e con omologazione uguale a “Euro 4” dalle ore 8:30 alle ore 12:30 tutti i giorni;

2.2.2. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290 comma 4 del D. L.vo n. 152/2006.

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa nella sola stagione invernale ovvero dall' 1 ottobre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo.

### **3. Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.1. e 1.4. (veicoli, motocicli e ciclomotori Euro 0)**

**3.1.** veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice stradale, iscritti agli appositi registri, solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni o per recarsi presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la rottamazione del veicolo purchè muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare, indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione).

#### **4. Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.2. e 1.3.**

**4.1.** veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione Comunale; l'esenzione è valida dalle 14:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì e dalle 15:00 alle 17:00 nei giorni di sabato e festivi;

**4.2.** veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità, muniti di certificazione del datore di lavoro;

**4.3.** veicoli con a bordo almeno 3 persone (car pooling);

**4.4.** veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata dei veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete di trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;

**4.5.** veicoli della categoria M1 adibiti a servizi di trasporto pubblico (di linea e turistici), taxi di turno e veicoli in servizio di noleggio con e senza conducente;

**4.6.** veicoli che l'art. 53 del codice stradale definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli ad uso speciale";

**4.7.** veicoli che l'art. 54 del codice stradale definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale";

**4.8.** veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purchè muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare, indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

**4.9.** veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso

senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc. nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc., (accompagnati da idonea documentazione);

**4.10.** veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi o esami o dimesse da Ospedali e Case di Cura in gradi di esibire certificazione medica o prenotazione o foglio di dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia o esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale dichiarare anche il percorso e l'orario (accompagnati da adeguata documentazione);

**4.11.** veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice stradale, iscritti agli appositi registri, solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni o per recarsi presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la rottamazione del veicolo purchè muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare, indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

**4.12.** veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili e i mezzi di servizio del Bike Sharing. Veicoli privati utilizzati dal personale dipendente delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento, se in turno di reperibilità e in caso di richiesta di intervento, al fine di raggiungere nel più breve tempo possibile le sedi di servizio per recuperare il mezzo di proprietà dell'ente di appartenenza; l'interessato dovrà dimostrare la condizione di reperibilità con apposita documentazione rilasciata dall'azienda o ente di appartenenza (accompagnati da idonea documentazione);

**4.13.** veicoli utilizzati da lavoratori la cui abitazione e/o luoghi di lavoro non sono servizi, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1000 mt.; la condizione deve essere giustificata da una lettera del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione);

**4.14.** veicoli utilizzati dai Ministri di Culto di tutte le confessioni riconosciute dallo stato per la somministrazione di sacramenti ovvero per la celebrazione di culti e per la devoluzione di pratiche di pietà;

**4.15.** motocicli e motoveicoli ad uso privato utilizzati per lo svolgimento di prove d'esame finalizzate al conseguimento di patenti di categoria A;

**4.16.** limitatamente al punto 1.3., veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 ed N3) appartenenti ad imprese impiegate in attività segnalate di cui al D.P.R. n. 380/2001 nel territorio cittadino. Tale deroga ha validità per anni due a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza.

## **5. Esenzioni per il divieto di combustione dei residui vegetali di cui al punto 1.7.**

- 5.1.** in presenza di emergenze fitosanitarie, nei soli territori, periodi, colture e con le modalità indicati dal Settore Fitosanitario e dai Servizi Tecnico-Scientifici della Regione Piemonte;
- 5.2.** in presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta, identificati dal Settore Fitosanitario Regionale e solo se non sia possibile l'allontanamento delle paglie.

## **6. Veicoli esentati dalle limitazioni temporanee alla circolazione veicolare di cui al punto 2.**

Oltre alle esenzioni previste ai punti 3. e 4., inerenti le limitazioni strutturali, si aggiungono le seguenti esenzioni:

- 6.1.** veicoli del car sharing;
- 6.2.** veicoli ibridi funzionanti a motore elettrico;
- 6.3.** veicoli bifuel, anche trasformati, funzionanti con alimentazione a metano o a GPL;
- 6.4.** macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera;
- 6.5.** veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a federazioni affiliate CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del presidente indicante il luogo e l'orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e domenica durante le quali è attivo uno dei due livelli di criticità (arancio o rosso);
- 6.6.** veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.7.** veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario di blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.8.** veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purchè forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero autodichiarazione con data e luogo della cerimonia) (accompagnati da idonea documentazione);



- 6.9.** veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio, ecc.; veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all'Ordine, in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.10.** veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale in conducente dichiarare luogo e orario dell'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.11.** veicoli di imprese che eseguono lavori pubblici per conto del Comune o altre Amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con l'autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.12.** veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi competenti (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.13.** veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal Comune (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.14.** veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con il relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti ed indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.15.** veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.16.** veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti di prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città, per l'arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.17.** veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.18.** veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.19.** veicoli utilizzati dalla Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione);
- 6.20.** veicoli utilizzati per il trasporto di persone che hanno prenotato un volo aereo per il giorno di blocco del traffico, muniti del corrispondente titolo di viaggio. Il tragitto e l'orario di circolazione del veicolo devono essere congruenti con la motivazione dell'esonero (accompagnati da idonea documentazione);

**6.21.** veicoli che devono essere imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio (accompagnati da idonea documentazione);

**6.22.** veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare il suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciata dal Settore competente (accompagnati da idonea documentazione);

**6.23.** veicoli ad uso degli uffici diplomatici con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure idonea documentazione comprovante l'appartenenza e l'attività (accompagnati da idonea documentazione);

## COMUNICA

- che le misure temporanee sono attive il giorno successivo a quello di controllo (lunedì e giovedì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (martedì/giovedì e venerdì/lunedì).
- che l'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:
  - sul home page del sito internet della Regione Piemonte. <http://www.regione.piemonte.it>
  - sul sito di ARPA Piemonte: <http://www.arpa.piemonte.gov.it>
  - sul sito dell'accordo padano: <http://www.l15.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria/map/list>
  - sul sito internet del Comune di Vercelli: <http://www.comune.vercelli.it>
- che tutti i provvedimenti emergenziali temporanei di cui al precedente punto 2. avranno validità dall'1 ottobre al 31 marzo.
- che il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato al centro abitato del comune, così come definito dall'art. 3 comma 1 punto 8) del D. L.vo n. 285/1992 e s.m.i., fatta eccezione per le frazioni e per le strade Trino e A. di Quaregna (percorso più breve da e per l'Ospedale dalla tangenziale).

## AVVISA

- **che la presente Ordinanza revoca e sostituisce le Ordinanze n. 383 del 24 ottobre 2011, 329 del 25 ottobre 2012 e n. 370 del 31 ottobre 2017.**
- Che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili ed urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta.
- Nel caso di sciopero del trasporto Pubblico Locale e nei casi ritenuti necessari, il Sindaco potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste nel presente provvedimento.

- Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente provvedimento, i trasgressori saranno puniti a termini di legge, ovvero:
  - ai sensi dell'art. 7 comma 13-bis del codice stradale relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;
  - ai sensi dell'art. 7-bis del T.U.EE.LL. relativamente agli altri provvedimenti;

### **AVVISA, ALTRESI'**

chiunque ne abbia interesse:

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte da proporsi entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto oppure, in alternativa all'anzidetto rimedio, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (centoventi giorni dalla piena conoscenza) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale;
- che i Responsabili del Procedimento sono il Direttore del Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale – Dr. Roberto Riva Cambrino, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale ed il Direttore del Settore Sviluppo Urbano ed Economico, Politiche Ambientali ed Energetiche – Ing. Giuseppe Scaramozzino, relativamente agli altri provvedimenti.

**IL SINDACO**  
**( Forte Maura )**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Vercelli.**